Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Gentili Clienti
Loro Sedi

Novità dal 1° luglio 2026 su
TFR e previdenza complementare
Adesione automatica e adempimenti aziendali

Dal **1° luglio 2026** entra in vigore una rilevante novità in materia di **destinazione del TFR** e di **previdenza complementare** per i lavoratori dipendenti.

La riforma modifica profondamente il meccanismo del "silenzio-assenso":

- **fino al 30 giugno 2026**, il mancato esercizio di scelta entro 6 mesi dall'assunzione comporta il solo conferimento del TFR maturando a una forma pensionistica complementare individuata dalla contrattazione collettiva;
- **dal 1° luglio 2026**, il mancato esercizio di scelta entro **60 giorni dall'assunzione** determina l'**adesione automatica alla previdenza complementare**, con conferimento dell'intero TFR e versamento dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, nella misura prevista dal CCNL/accordi collettivi. In assenza di accordi o contratti collettivi che individuino un fondo di riferimento, la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica è il **Fondo COMETA quale fondo residuale**, al quale viene conferito l'intero TFR.

La contribuzione a carico del lavoratore **non è obbligatoria** quando la retribuzione annua lorda risulta inferiore al valore dell'assegno sociale.

Cosa cambia per l'azienda dal 1° luglio 2026

- Riduzione del termine per la scelta TFR/previdenza:
  - da 6 mesi a **60 giorni** dall'assunzione;
  - trascorso tale termine senza scelta, il lavoratore è automaticamente iscritto alla forma di previdenza complementare prevista dal CCNL/accordi applicabili.
- Effetto del silenzio del lavoratore:
  - non più solo conferimento del TFR al fondo, ma **piena adesione** alla previdenza complementare (TFR + contributi azienda + contributi lavoratore, salvo redditi molto bassi).
- Obblighi informativi del datore di lavoro:
  - all'assunzione, informare il lavoratore sulle diverse destinazioni possibili del TFR e sulle forme pensionistiche collettive di riferimento;

- consegnare il modulo di scelta (evoluzione del Mod. TFR2) da restituire entro 60 giorni, di cui dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non ritorna compilata entro 60 giorni dall'assunzione scatta l'adesione automatica. Nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.
- per i lavoratori che abbiano già avuto un pregresso rapporto di lavoro, fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e raccogliere una dichiarazione sulle scelte pregresse (eventuale adesione a fondi, destinazione TFR, ecc.);
- in caso di adesione automatica, comunicare l'iscrizione alla forma pensionistica di destinazione e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprensivi di quanto dovuto dalla data di assunzione.

Cosa è opportuno fare subito

Al fine di garantire una corretta gestione dei nuovi obblighi, suggeriamo alle aziende di:

- aggiornare le procedure di assunzione e onboarding;
- predisporre un modulo per la raccolta delle informazioni relative ad eventuali adesioni previdenziali pregresse;
- implementare un sistema di monitoraggio delle scadenze dei 60 giorni;
- esporre in bacheca o pubblicare sul portale aziendale un avviso informativo rivolto a tutti i lavoratori;

Il nostro Studio è a disposizione per formare il personale amministrativo sulle nuove regole e dare assistenza nella definizione di un protocollo operativo interno.